



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai Magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente - Relatore
Vincenzo BUSA	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

Nelle Camere di consiglio del 16 marzo 2018

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del

17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente “modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;

VISTO il D.L. del 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante, tra l’altro, disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti;

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009;

VISTA la nota del Consiglio delle Autonomie dell’Umbria in data 27/11/2017, (prot. C.d.c. n. 381, del 12/3/2018), con la quale è stata trasmessa una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Città di Castello, in data 24/11/2017, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003;

VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all’esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il relatore, Pres. Fulvio Maria Longavita.

FATTO

1) - Il Sindaco del Comune di Città di Castello, con nota del 24/11/2017, ha inoltrato a questa Sezione, una richiesta di parere, ex art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, “*in merito all’applicazione retroattiva del regolamento conseguente all’accordo decentrato sui criteri e modalità di riparto dell’incentivo di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. n.50/2017, fermi [restando] la condizione di preventivo accantonamento della quota a ciò destinata in sede di approvazione del programma negoziale e gli ulteriori obblighi derivanti dai vincoli in materia di costituzione del fondo per salario accessorio*” (v. pag. 2).

2) - La richiesta di parere è motivata dal fatto che il Comune ha riscontrato “*orientamenti non univocamente concordanti*” delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti “*nel sancire l’irretroattività*” dei regolamenti adottati per il riparto del fondo incentivazione, ex artt. 113 del d.lgs. n.50/2016 e analoghe, precedenti disposizioni.

In tal senso ha richiamato, per la tesi dell’applicazione retroattiva del regolamento “*anche [agli] incarichi conferiti e svolti nelle more [della] definizione dell’accordo sindacale e quindi prima del regolamento*” stesso, Sezione Reg. Controllo delib. n.7/2017 e Sez. Regionale di

controllo Lombardia delib. n.305/2017. Per la tesi opposta, della irretroattività del predetto regolamento agli incarichi espletati prima della sua adozione, ha invece richiamato Sezione Regionale di Controllo Toscana, delib. n. 177/2017.

3) - Il Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso la riferita richiesta di parere con nota del 27/11/2017, pervenuta a questa Sezione il 12/3/2018, prot. n. 381 di pari data.

DIRITTO

4) - Il Collegio, preliminarmente, ritiene la richiesta di parere ammissibile soggettivamente ed oggettivamente, in quanto promana dal Sindaco del Comune di Città di Castello e concerne "*materia di contabilità*", ex art. 7, comma 8, della l. n.131/2003, come attestano - a tale ultimo proposito - i numerosi pareri resi su analoghi quesiti dalle Sezioni Regionali di controllo di questa Corte.

Sempre sul piano oggettivo, inoltre, è da evidenziare che la predetta richiesta di parere è stata formulata in termini generali ed astratti, prescindendo dalle peculiarità del caso concreto per il quale è stata formulata, ed il Collegio esprimerà il proprio avviso limitandosi a tali profili generali ed astratti.

5) - Ciò premesso, nel merito, è da osservare che questa Sezione ha già esaminato un'analoga richiesta di parere, riferita non già agli incarichi di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 (espletati prima dell'adozione del regolamento ivi previsti), ma agli incarichi ancora precedenti, espletati tra la data di entrata in vigore del d.l. 90/2014, convertito dalla l. n.114/2014 (che con gli artt. 13 e 13-bis ha modificato gli artt. 92 e 93 del d.lgs. n.163/2006) ed il ripetuto d.lgs. n.50/2016.

In tale circostanza, la Sezione si è limitata a richiamare le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n.7/2009 e n.11/2015, che avevano risolto i problemi di "*diritto intertemporale*" per gli incentivi in discorso, in ipotesi di norme disciplinanti diversamente la materia.

In tal senso la Sezione aveva dato per scontato che i regolamenti specificamente previsti dalle normative susseguitesi nel tempo potevano applicarsi (*ratione temporis*) agli incarichi previsti altrettanto specificamente dalle medesime disposizioni di riferimento, espletati nelle more dell'adozione dei regolamenti stessi (v. Sez. Reg. Controllo Umbria delib. n.3/2018)¹.

¹ Il criterio dirimente, ai fini della normativa da applicare, fissato dalle deliberazioni della Sezione delle Autonomie, si ripete, è quello della "*realizzazione dell'attività*" incentivata, con ciò intendendo che la normativa da applicare è quella vigente al momento dell'espletamento dell'incarico.

5.1) - La più dettagliata articolazione della problematica illustrata nella richiesta di parere all'esame induce, ora, a precisare meglio la posizione di questa Sezione, circa l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano gli incentivi di che trattasi anche agli incarichi espletati nelle more della loro adozione, ma comunque dopo l'entrata in vigore delle nuove norme primarie di riferimento.

5.2) - Come correttamente osservato dalla maggior parte delle Sezioni Regionali di controllo che si sono pronunciate in proposito, il "regolamento" previsto dalle varie disposizioni che si sono susseguite nel tempo sugli incentivi in argomento (v. da ultimo l'art. 113 del d.lgs. n.50/2016) rappresenta una "condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse [...] del fondo" (v. testualmente Sezione Reg. Contr. Veneto delib. n.353/2016 e, in termini, Sez. Reg. Controllo Lombardia deliberazioni n. 305, 191 e 185 del 2017).

5.3) - Peraltro, la Sezione Regionale di Controllo Basilicata ha avuto modo di precisare che il "regolamento", quale "condizione" del diritto all'incentivo, non è una "condizione sospensiva del diritto a percepire l'incentivo maturato", ma è un "elemento che concorre al formarsi della fattispecie complessa che dà luogo alla determinazione e liquidazione dell'incentivo stesso" (v. deliberazione n. 7/2017, paragrafo 5.2).

In questa ottica, se proprio si vuole continuare a parlare di "condizione", deve essere chiaro che si è in presenza di una "condicio iuris", ossia di un elemento normativo che concorre al perfezionamento della fattispecie produttiva del diritto all'incentivo.

5.4) - Così inquadrato il regolamento previsto dall'art. 113 del d.lgs. n.50/2016, è evidente che esso si inserisce in tutte le fattispecie produttive del diritto all'incentivo che si correlano agli incarichi affidati ed espletati nella vigenza dell'appena citato decreto legislativo, anche a quelli conclusi prima dell'adozione del ridetto regolamento.

5.5) - Nel tratteggiato contesto, l'applicazione del regolamento di cui al richiamato art. 113 agli incentivi degli incarichi espletati prima della sua adozione (ma pur sempre dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.50/2016) non pone un problema di efficacia "retroattiva" del regolamento stesso, ma di concreto perfezionamento della fattispecie produttiva del diritto all'incentivo.

Da questo punto di vista, pertanto, il Collegio ritiene di dover dissentire dalle valutazioni della Sezione Regionale di controllo Toscana, che ha affrontato l'argomento dell'efficacia dei regolamenti in discorso sul piano formale della irretroattività degli "atti amministrativi a contenuto normativo", piuttosto che su quello sostanziale della funzione concretamente espletata per l'insorgenza del più volte menzionato diritto all'incentivo (v. delib. n. 177/2017).

6) - Va da sé che il diritto all'incentivo ex art. 113, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 resta subordinato anche alla sussistenza di tutte le altre condizioni previste dal medesimo art. 113, comma 2, ivi compreso il relativo accantonamento, come fatto presente dallo stesso sindaco del Comune di Città di Castello, in una pacifica prospettazione, non oggetto di quesito.

P.Q.M.

Nelle su estese considerazioni è il parere di questa Sezione.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Città di Castello, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato in Perugia nelle Camere di Consiglio del 16/3/2018.

Il Presidente estensore
f.to Fulvio Maria Longavita

Depositata il 19 marzo 2018
Il Preposto della Sezione
f.to Roberto Attilio Benedetti